REGIONE LOMBARDIA

(Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i.)

Comune di Dalmine

capofila dell'ambito territoriale di Dalmine

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale di Dalmine localizzate nei comuni di: Boltiere, Comun Nuovo, Dalmine, Levate, Mozzo, Osio Sotto, Stezzano, Verdellino di proprietà dei rispettivi Comuni o di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO

dal 23 Settembre al 22 Novembre 2019

1. Indizione dell'avviso pubblico

1.1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale n. 4/2017, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 3/2019, è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici.

1.2. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in:

a) Numero **17** unità abitative immediatamente assegnabili;

b) Numero **0** unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione;

c) Numero **0** unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i;

1.3. Le unità abitative di cui al presente avviso sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:

a) ente proprietario;
b) zona o frazione o municipio;
c) superficie utile residenziale;
d) numero dei vani;
e) piano;
f) presenza di ascensore;
g) presenza di barriere architettoniche;
h) tipologia di riscaldamento;
i) stima delle spese per i servizi;
j) numero di domande presentate.

1.4. Per le unità abitative di cui al punto 1.2 lettera c) sono inoltre indicate:

a) l'elenco degli interventi e i costi stimati per la loro realizzazione;

b) le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione;
c) le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;
d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
e) il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di 8.000 euro iva inclusa, da scomputare dai canoni di locazione per un periodo massimo pari a 36 mensilità;

1.5. I cittadini interessati a partecipare all'avviso possono prendere visione dell'avviso pubblico sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o presentarsi per informazioni e/o supporto per la presentazione della domanda presso le sedi dei Comuni di residenza e/o dell'Aler di seguito indicati:

Ente Proprietario	**Servizio**	**Indirizzo**	**Telefono**
ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Ufficio Assegnazione Alloggi	via Mazzini, 32/a - Bergamo	035/259595 interno 4
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	Ufficio Alloggi	piazza IV Novembre, 23	035/ 532281
COMUNE DI BOLTIERE	Servizi alla Persona	via don G. Carminati, 2	035/806161 interno 1
COMUNE DI CISERANO	Sportello Sociale di Ciserano e Verdellino	c/o Centro Sociale "Il Piano" – via Oleandri, 27 - Verdellino	035/883108
COMUNE DI COMUN NUOVO	Servizi Sociali	piazza A. De Gasperi	035/595043
COMUNE DI CURNO	Servizi alla Persona	piazza Papa Giovanni XXIII, 18/20	035/603040
COMUNE DI DALMINE	Ufficio Alloggi	piazza Libertà, 1	035/6224882 - 035/6224740
COMUNE DI LALLIO	Servizi alla Persona	via San Bernardino, 16	035/2059031
COMUNE DI LEVATE	Servizi Sociali - Sportello Sociali	piazza Roma	035/504143
COMUNE DI MOZZO	Servizi Sociali	piazza Costituzione, 5	035/4556670
COMUNE DI OSIO SOPRA	Sportello Sociale	piazza G. Garibaldi,	035/500121
COMUNE DI OSIO SOTTO	Servizi Sociali	via Cavour, 6/a	035/4185909
COMUNE DI STEZZANO	Servizi Sociali	piazza Libertà, 27	035/454531
COMUNE DI TREVIOLO	Servizi Socio-Educativo	via Papa Giovanni, 43	035/690723

COMUNE DI URGNANO	Area Affari Generali	via C. Battisti 74	035/ 4871520
COMUNE DI VERDELLINO	Sportello Sociale di Ciserano e Verdellino	c/o Centro Sociale "Il Piano" – via Oleandri, 27 - Verdellino	035/883108
COMUNE DI VERDELLO	Ufficio Segreteria	via Cavour 23A	035 / 0690511 interno 5
COMUNE DI ZANICA	Sportello Sociale	via Roma, 35	035/4245820

2. Presentazione della domanda

2.1. La domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, secondo quanto indicato all'articolo 9 comma 2 del regolamento regionale 4/2017 e s.m.i..
Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un' unità abitativa adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente.

2.2. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza, secondo quanto indicato all'articolo 9 comma 2 bis del Regolamento Regionale 4/2017 e s.m.i.. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative o, se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel comune di svolgimento dell' attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2.3. E' da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

	Superficie utile residenziale	
Numero componenti	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

2.4. Nella domanda possono essere indicate sino ad un massimo di cinque unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del richiedente. In caso di indicazione di due o più unità abitative, deve essere indicato anche il relativo ordine di preferenza. In sede di assegnazione, ai fini dell'integrazione sociale di cui all'art. 23, comma 6 dell L.R. 16/2016, spetta comunque a ciascun proprietario la valutazione dell'unità abitativa da assegnare.

2.5. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato: www.siage.regione.lombardia.it/procedimenti

2.6. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.

2.7. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3.

2.8. A conclusione dell'inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce un protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l'indicazione del punteggio conseguito (ISBAR Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi che hanno concorso alla sua determinazione, nonchè della categoria sociale di appartenenza e dall' eventuale condizione di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione.

2.9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i., il richiedente è supportato nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito dai comuni del Piano di Zona e dall' Aler (con le modalità e gli orari riportati all'art. 1 comma 1.5.), ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda.

3. Autocertificazione e documentazione da presentare

3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all' autocertificazione dei requisiti richiesti al punto 5 dell'avviso e delle condizioni di disagio di cui ai successivi articoli 10,11,12,13 , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all' avviso della piattaforma informatica regionale di cui al precedente punto 2.6.

3.2. In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'art.49 del DPR 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un alloggio vanno

esibiti in originale.

3.3. In sede di verifica dei requisiti di accesso, i cittadini di stati non appartenenti all' Unione Europea devono possedere la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.

3.4. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

4. Definizione di nucleo familiare

4.1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente avviso relativamente all' intero nucleo familiare che deve anch' esso essere in possesso dei requisiti, come indicato dal punto 5.2.
4.2. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

a) coniugi non legalmente separati;

b) soggetti di cui all'articolo 1,comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell' autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;

e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;

4.3. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell' Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

4.4. Per il cittadino di Paese non appartenente all' Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del punto 4.2.

4.5. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.

4.6. I termini di cui alle lettere c) ed e) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell' autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 %, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

5. Requisiti per la presentazione della domanda

5.1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell' Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;

2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]);

Prospetto esemplificativo

Numero componenti solo maggioreni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00

6 persone	3,2	32.000,00

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all'articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del comma 5.1 punti 1) e 2). Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Superficie utile in mq*	Componenti nucleo familiare
45	1-2
60	3-4
75	5-6
95	7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria	

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;

f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;

h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;

i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

j) possesso dell'attestazione dei servizi sociali di cui all'articolo 13 del regolamento regionale 4/2017 e s.m.i., unicamente per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.

5.2. I requisiti di cui al comma 5.1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell' assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

5.3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della L.R.16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 5.1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell' assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

6. Nuclei familiari in condizioni di indigenza

6.1. I nuclei familiari in condizioni di indigenza, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale n. 4/2017 e s. m . i., sono quelli che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE e per i quali i servizi sociali del comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l' insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del del nucleo stesso.

6.2. L' attestazione delle condizioni di indigenza costituisce presa in carico ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della L. R. 16/2016 ed è condizione necessaria per presentare la domanda di assegnazione.

6.3. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del 20% delle unità abitative disponibili nell' anno solare o nella misura eccedente il 20% come previsto all'articolo 4, comma 3, lettera c) del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i.;

6.4. Nel caso di assegnazione dell' unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono insieme al nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell' autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all' articolo 25, comma 2 della L. R. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.

6bis Unità abitative destinate alle Forze di Polizia e al Corpo dei Vigili del Fuoco

6bis. 1 così come previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2017, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 3/2019, i Comuni possono destinare un quota percentuale fino al 10% delle unità abitative prevedibilmente disponibili alle Forze di Polizia e al Corpo dei Vigili del Fuoco;

6bis. 2 il Comune di Ciserano ha destinato il 10% delle unità abitative prevedibilmente disponibili alle Forze di Polizia e al Corpo dei Vigili del Fuoco; il Comune di Curno ha destinato il 10% delle unità abitative prevedibilmente disponibili alle Forze di Polizia e al Corpo dei Vigili del Fuoco

7. Subentro nella domanda

7.1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda secondo il seguente ordine:

a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell' articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;
c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;

8. Categorie diversificate per l'integrazione sociale

8.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016 ed al fine di assicurare l' integrazione sociale nell' assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:

a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;

b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del regolamento regionale n. 3 del 8 marzo 2019, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;
c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;
d) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 66%;
e) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale:

Per il Comune di Urgnano

- Persone vittime di violenza.

9. Criteri di valutazione delle domande – determinazione ISBAR

9.1. A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, la piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio dell' indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo familiare, l'appartenenza alla categoria diversificata per l'integrazione sociale.

9.2. La determinazione del punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla

durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune, dove è localizzata l' unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10, 11, 12 e 13 dell' avviso .

9.3. Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai successivi punti 10 e 11.

10. Condizioni familiari

Le condizioni di "Anziani", "Famiglie di nuova formazione" e " Nuclei familiari di un componente con un eventuale minore o più a carico" e Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale" non sono tra loro compatibili

10.1. **Anziani**

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a),b),c) del successivo punto 10.4, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

- Un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni **punti 10**
- Tutti con età maggiore di 65 anni **punti 9**

10.2. **Famiglie di nuova formazione**

Nuclei familiari come definiti all'articolo 6 comma 4 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nel richiamato articolo; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

- Famiglia di nuova formazione con minori **punti 10**
- Famiglia di nuova fomazione senza minori **punti 9**

10.3. **Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico**

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

- Persona sola con uno o più minori a carico **punti 10**
- Persona sola **punti 9**

10.4. **Disabili**

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n.104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali

- Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento **punti 10**
- Disabilità al 100% o handicap grave **punti 9**
- Disabilità dal 66% al 99% **punti 8**

10.5. **Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale**
Eventuale categoria di particolare e motivata rilevanza sociale determinata nel Piano annuale, come specificato, per ogni comune, al punto 8.1 lettera e) **punti 8**

11. Condizioni abitative

La condizione di "Abitazione impropria" di cui al punto 11.1 lettera A, non è compatibile con le altre condizioni abitative.

La condizione di "Rilascio alloggio" non e' compatibile con la condizione di "Coabitazione".

La condizione di "Genitore separato o divorziato" non è compatibile con la condizione di "Rilascio Alloggio".

11.1. **Abitazione impropria**
A. Richiedenti che dimorino:
A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario. **punti 6**

A2. temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016. **punti 6**

A3. in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche. **punti 5**

A4. da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute. **punti 4**

B. Richiedenti che risiedono in alloggio: B1. privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi. **punti 3**

B2. privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigienicità eliminabile con normale interventi manutentivi. **punti 2,5**

Le condizioni di cui alle lettere B1 e B2 devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

11.2. **Rilascio alloggio**
A. Nuclei familiari che debbano rilasciare l' alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso. **punti 3,5**
B. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l' alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo. **punti 3,5**

11.3. **Genitore separato o divorziato**

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 4/2017 e s.m.i. che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda. **punti 3,5**

11.4. **Barriere architettoniche/condizioni accessibilità**

• Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti affetti da handicap, di cui alla definizione del punto 10.4 delle "Condizioni Familiari", che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

punti 5

• Richiedenti, con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti di cui alle definizioni dei punti 10.1 o 10.4 delle Condizioni Familiari, che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano. **punti 2**

11.5. **Sovraffollamento**

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

a) Alloggio che presenta **forte sovraffollamento**, vale a dire:
- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq

punti 2,5

b) Alloggio che presenta **sovraffollamento**, vale a dire:
- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq
- 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq
- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq

punti 2

11.6. **Coabitazione**

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari

a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità **punti 1**
b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **punti 0,5**

12. Condizioni economiche

12.1. Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica.

(Limite ISEE per l'accesso – valore ISEE del nucleo familiare) / (Limite ISEE per l'accesso) * 4)

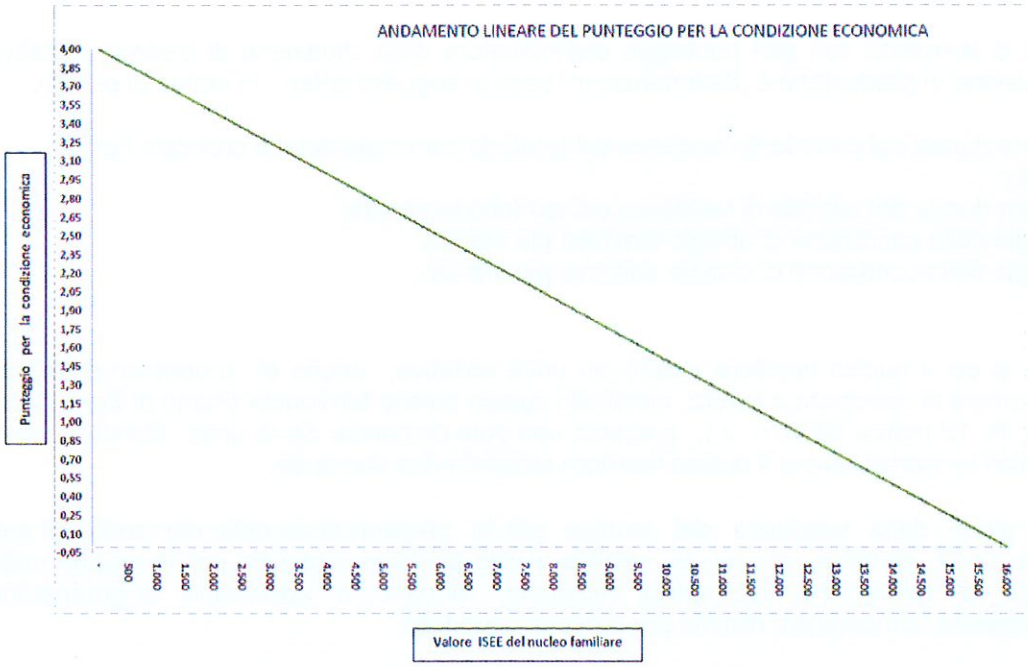

13. Periodo di Residenza

13.1. Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda.
I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nella regione	Punteggio
- almeno 5 anni	**2**
- Maggiore di 5 e fino a 10 anni	**3**
- Maggiore di 10 e fino a 15 anni	**4,5**
- Maggiore di 15 anni	**6,5**

Periodo di residenza nel comune	Punteggio
- Fino ai 2 anni	**1**
- Maggiore di 2 anni e fino a 4 anni	**2**
- Maggiore di 4 anni e fino a 7 anni	**3,5**
- Maggiore di 7 anni e fino a 10 anni	**5,5**
- Maggiore di 10 anni	**8**

14. Formazione e pubblicazione della graduatoria

14.1. Le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

14.2. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;
b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;

14.3. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro, riferiti allo stesso ambito territoriale (Piano di Zona di cui all'art. 18 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3), presenta una sola domanda. Se le unità abitative sono localizzate in ambiti territoriali diversi il nucleo familiare presenta due domande.

14.4. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie provvisorie, di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.

14.5. In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili, l' indicazione dell' appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e dell'appartenenza alle categorie diversificate per l'integrazione sociale.

14.6. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all' albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.

14.7. Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del comune o sui siti istituzionali delle Aler, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell' invalidità civile, che sia stata conseguita all' esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione.

14.8. L' ente proprietario decide sull' istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.

14.9. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

14.10. Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma informatica regionale, all' albo pretorio del comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.

15. Modalità di assegnazione

15.1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con il punteggio dell' indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l' unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all' articolo 13 comma 3 del r.r. n. 4/2017 e s.m.i. e, successivamente, nell' ordine della graduatoria di cui all' articolo 12, comma 3 del r.r.n. 4/2017 e s.m.i..

15.2. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell' unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario al fine di garantire l'integrazione sociale di cui all'articolo 14 del r.r. n. 4/2017 e s.m.i..

15.3. Dopo lo scorrimento di tutte le domande in graduatoria, se residuano unità abitative non assegnate oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, al fine devitare fenomeni di abusivismo, l' ente proprietario propone l' assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o alle Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base delle graduatorie formate dalla Prefettura, nel rispetto della percentuale stabilita dal Comune per tale categoria.

16. Canone di locazione

16.1 Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall'art. 31 della l.r. 27/2009.

17. Controlli

17.1. Gli enti proprietari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR". Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

18. Trattamento dati personali

In attuazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda alla Informativa sul trattamento dei dati personali allegata.

19. Responsabile del Procedimento

Si dà atto che il Responsabile del Procedimento è:
dott. Marco Sironi – Referente Ufficio Alloggi Comune di Dalmine (Ente capofila).

REGIONE LOMBARDIA
(Regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i)

Comune di Dalmine
capofila dell'ambito territoriale di Dalmine

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale di Dalmine localizzate nei comuni di: Boltiere, Comun Nuovo, Dalmine, Levate, Mozzo, Osio Sotto, Stezzano, Verdellino di proprietà dei rispettivi Comuni o di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO
dal 23/09/2019 al 22/11/2019

1. Indizione dell'avviso pubblico

1.1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2017, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 3/2017, è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza, situazione economica, abitativa e familiare specificati nell'art.7 del regolamento regionale 4/2017 modificato ed integrato a marzo 2019 e dalla Legge Regionale dell' 8 luglio 2016 n° 16. Non potranno presentare domanda i nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 16.000,00, come previsto dall'art.7 del regolamento sopraccitato.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma SIAGE. https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ .
Ogni postazione p.c. è valida anche quella di casa.

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SIAGE:

- Con tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei servizi) con PIN, da richiedere all'A.S.S.T. territoriale;
- Con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I cittadini interessati a partecipare possono prendere visione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale del comune www.comune.dalmine.bg.it, degli altri comuni dell'Ambito, dell'Aler e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o presentarsi presso le sedi indicate nell'avviso e nell'informativa ove ritirare l'avviso e la relativa modulistica. **Presso gli stessi uffici è anche possibile accedere a postazione pc per presentare domanda ed essere assistiti da personale qualificato nella compilazione:**

Comunedi Dalmine
(Ente capofila)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI – SAP (ex ERP) nei COMUNI dell'AMBITO DI DALMINE

Si informa che è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande di assegnazione in locazione degli alloggi a canone sociale dei Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP), sia di proprietà comunale sia di proprietà dell' Aler di Bergamo Lecco Sondrio.

I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 16/2016 e del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i, potranno presentare la domanda di assegnazione esclusivamente in modalità telematica dal giorno 23 Settembre 2019 e fino al giorno **22 Novembre 2019.**

Regione Lombardia stabilisce i requisiti per l'accesso e la permanenza in un alloggio dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) da parte dei cittadini e i criteri per determinare il canone d'affitto.

I Comuni e le Aler sono competenti per l'assegnazione degli alloggi SAP di loro proprietà. Tale assegnazione avviene attraverso avvisi (bandi) pubblici, riferiti all'ambito territoriale del Piano di Zona.

Il Comune di DALMINE, in quanto Comune capofila designato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale, pubblica gli avvisi (bandi) per l'assegnazione degli alloggi SAP a canone sociale di norma con cadenza semestrale. Gli avvisi vengono pubblicati all'Albo Pretorio Informatico sul sito Internet del Comune di Dalmine e dei Comuni di Ambito.

Il testo integrale dell'avviso con gli alloggi attualmente disponibili è pubblicato sul sito del Comune di Dalmine, dei Comuni dell'Ambito e dell'Aler territorialmente competente.

Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni e le ALER approvano, con specifico provvedimento, le graduatorie di rispettiva competenza distinte per territorio comunale. Le graduatorie per ogni singolo ente proprietario saranno pubblicate sul sito del Comune di Dalmine, nella piattaforma informatica regionale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari (Comuni e Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio).

Nei 15 giorni successivi alla data della pubblicazione delle graduatorie è possibile presentare all'ente proprietario richiesta di rettifica del punteggio solo per il riconoscimento dell'invalidità civile che sia stata conseguita come esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione.

Successivamente vengono formulate le graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive per ogni singolo ente proprietario saranno pubblicate sul sito del Comune di Dalmine, nella piattaforma informatica regionale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari (Comuni e Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio).

All'assegnazione dell'alloggio da parte del Comune/Aler proprietario segue la stipula del contratto di locazione da parte dell'ente (Comune o Aler).

Il bando e tutta la modulistica scaricabile da questa pagina è disponibile anche in formato cartaceo presso l'Ufficio Alloggi del Comune di Dalmine e presso gli altri Comuni dell'Ambito.

Gli alloggi SAP di proprietà dei Comuni/Aler attualmente disponibili nell'ambito territoriale di Dalmine sono n. 17 e sono localizzati nei Comuni di: **Boltiere, Comun Nuovo, Dalmine, Levate, Mozzo, Osio Sotto, Stezzano, Verdellino,** come da tabella sottoriportata:

Ente Proprietario	Comune dove sono situati gli alloggi	Numero totale alloggi da assegnare
ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	n. 1 a Dalmine n. 2 a Stezzano n. 3 a Verdellino	6
COMUNE DI BOLTIERE	Boltiere	1
COMUNE DI COMUN NUOVO	Comun Nuovo	1
COMUNE DI DALMINE	Dalmine	3
COMUNE DI LEVATE	Levate	1
COMUNE DI MOZZO	Mozzo	4
COMUNE DI OSIO SOTTO	Osio Sotto	1
TOTALE		17

Chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza, situazione economica, abitativa e familiare specificati nell'art.7 del regolamento regionale 4/2017 - modificato ed integrato dal regolamento regionale n. 3/2019 - e nella legge regionale dell'8 luglio 2016 n.16, come specificati nell'avviso.

Importante: non potranno presentare domanda i nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 16.000,00, come previsto dall'art.7 del regolamento sopracitato.

Costo del Procedimento: € 16,00 (marca da bollo).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente **in modalità telematica** accedendo alla piattaforma SIAGE di Regione Lombardia www.serviziabitativi.servizirl.it.

La domanda può essere compilata on line autonomamente oppure con l'assistenza del Comune di residenza.

In entrambi i casi, per accedere al modulo informatico regionale di presentazione della domanda, è necessario disporre, in alternativa, di:

1) Tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei servizi) con PIN. In questo caso serve anche un lettore di smart card. Il Pin può essere richiesto Al presidio Ast territorialmente competente (per Dalmine Presidio Ast in viale Natale Betelli n. 2).

2) Credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ottenibili effettuando il riconoscimento presso uno dei fornitori accreditati. Per ottenere le credenziali SPID occorre:

Nome Cognome	Comune sede cons. elettorale di allegato	Numero sezione elettorale di iscrizione
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

- registrarsi sul sito di uno dei nove Identity provider: ARUBA - INFOCERT - NAMIRAL - POSTE ITALIANE - REGISTER.IT - SIELTE - TIM – INTESA - LEPIDA
- completare la procedura attraverso la modalità indicata dall'Identity provider prescelto:
    - via webcam
    - di persona
    - tramite Carta Identità Elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale

I tempi di rilascio dell'Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider. L'Identità SPID non ha scadenza e può essere richiesta più volte. Altre informazioni sul sito governativo SPID .

In entrambi i casi è necessario disporre di cellulare con possibilità ricezione messaggi e mail.
In caso di difficoltà per la compilazione si consiglia di farsi assistere da una persona di fiducia.

Coloro che vogliono presentare la domanda on line autonomamente si devono collegare alla piattaforma informatica di Regione Lombardia www.serviziabitativi.servizirl.it e seguire le indicazioni riportate nel "Manuale per concorrenti" (disponibile in questa Sezione).

Coloro che per compilare la domanda vogliono richiedere l'assistenza del Comune di residenza devono contattare i seguenti uffici:

Ente Proprietario	**Servizio**	**Indirizzo**	**Telefono**
ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Ufficio Assegnazione Alloggi	via Mazzini, 32/a - Bergamo	035/259595 interno 4
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	Ufficio Alloggi	piazza IV Novembre, 23	035/ 532281
COMUNE DI BOLTIERE	Servizi alla Persona	via don G. Carminati, 2	035/806161 interno 1
COMUNE DI CISERANO	Sportello Sociale di Ciserano e Verdellino	c/o Centro Sociale "Il Piano" – via Oleandri, 27 - Verdellino	035/883108
COMUNE DI COMUN NUOVO	Servizi Sociali	piazza A. De Gasperi	035/595043
COMUNE DI CURNO	Servizi alla Persona	piazza Papa Giovanni XXIII, 18/20	035/603040
COMUNE DI DALMINE	Ufficio Alloggi	piazza Libertà, 1	035/6224882 - 035/6224740
COMUNE DI LALLIO	Servizi alla Persona	via San Bernardino, 16	035/2059031

- registrarsi sul sito di uno dei nove fornitori provider: ARUBA - INFOCERT - NAMIRIAL - TIM - POSTEL - SECTIGO - TIM - INTESA - LEPIDA
- completare la procedura attraverso la modalità indicata dall'identity provider (punto 2):
  - via webcam
  - di persona
  - tramite Carta Identità Elettronica, CNS/CRS anche a firma digitale

Tuttavia, al fine di evitare gli SPID diversi dai singoli identity provider, l'identità SPID non le assegnerà e può essere richiesta più volte. Allo stesso fine non sul sito governativo SPID.

In ogni caso, è necessario disporre di cellulare con possibilità di ricevere messaggi e non in caso di difficoltà per la compilazione si consiglia di farsi assistere da non personale di fiducia.

Coloro che vogliono presentare la domanda on line autonomamente, si devono collegare alla piattaforma informatica di Regione Lombardia www.servizibandi.servizirl.it e seguire le indicazioni riportate nel "Manuale per concorrenti" (disponibile in questa sezione).

Coloro che per compilare la domanda vogliono rivolgersi ai Sportelli del Comune di residenza, devono contattare i seguenti uffici:

Ente Proprietario	Servizio	Indirizzo	Telefono
ALTA VALCAMONICA - LOCCO - SONDALO	Ufficio Assegnazione Alloggi	via Mazzini, 327/a - Berzemo	0364/369685 interno 4
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	Ufficio Alloggi	piazza IV Novembre, 23	035/5525281
COMUNE DI BOLTIERE	Servizi alla Persona	via don G. Cantamatti, 2	035/8001681 interno 3
COMUNE DI CISERANO	Settore Servizi Sociali di Ciserano e Verdellino	c/o Centro Sociale "Il Pino" – via Olgiatello, 27 - Verdellino	035/4511109
COMUNE DI COMUN NUOVO	Servizi Sociali	piazza A. De Gasperi	035/4386043
COMUNE DI CURNO	Servizi alla Persona	piazza Paolo Giovanni XXIII, 10/20	035/4510420
COMUNE DI DALMINE	Ufficio Alloggi	piazza Libertà, 1	035/4227827 - 035/4224740
COMUNE DI LALLIO	Servizi alla Persona	via San Bernardino, 15	035/4545031

COMUNE DI LEVATE	Servizi Sociali - Sportello Sociali	piazza Roma	035/504143
COMUNE DI MOZZO	Servizi Sociali	piazza Costituzione, 5	035/4556670
COMUNE DI OSIO SOPRA	Sportello Sociale	piazza G. Garibaldi,	035/500121
COMUNE DI OSIO SOTTO	Servizi Sociali	via Cavour, 6/a	035/4185909
COMUNE DI STEZZANO	Servizi Sociali	piazza Libertà, 27	
COMUNE DI TREVIOLO	Servizi Socio-Educativo	via Papa Giovanni, 43	035/690723
COMUNE DI URGNANO	Area Affari Generali	via C. Battisti 74	035/ 4871520
COMUNE DI VERDELLINO	Sportello Sociale di Verdellino e Ciserano	c/o Centro Sociale "Il Piano" – via Oleandri, 27- Verdellino	035/883108
COMUNE DI VERDELLO	Ufficio Segreteria	via Cavour 23A	035 / 0690511 interno 5
COMUNE DI ZANICA	Sportello Sociale	via Roma, 35	035/4245820

La responsabilità delle dichiarazioni effettuate nella domanda è sempre e comunque personale sia nel caso che la domanda venga compilata autonomamente sia nel caso che venga compilata con l'assistenza del Comune di residenza.

Documentazione necessaria per la presentazione della domanda

- indirizzo di posta elettronica e cellulare utilizzabili durante l'operazione di iscrizione;
- tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei servizi) con PIN oppure credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- per tutti i componenti del nucleo familiare dati anagrafici e codici fiscali e per i cittadini non comunitari i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso soggiorno almeno biennale (valido);
- contratto di lavoro per cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno biennale;
- data di iscrizione all'anagrafe comunale e regionale; in caso di cancellazione per irreperibilità il periodo di residenza decorre dalla data di reiscrizione ed in caso di trasferimento della residenza in altra Regione la data decorre dalla reiscrizione in Lombardia (necessari almeno 5 anni di residenza continuativa in Regione Lombardia);

COMUNE DI CAVAIN	Servizi Sociali - Sportello Sociale	piazza Roma	0436/862[illegible]
COMUNE DI MAZZO	Servizi Sociali	piazza Castello, one 4	0436/[illegible]
COMUNE DI CISO SOPRA	Sportello Sociale	piazza S. Giovanni	0436/[illegible]
COMUNE DI CISO SOTTO	Servizi Sociali	via Lavoro, 9/a	0436/[illegible]
COMUNE DI STIGNANO	Servizi Sociali	piazza Duomo, 27	
COMUNE DI TRECENTO	Servizi Sociali Sociale	via Papa Giovanni, 12	0436/[illegible]123
COMUNE DI INDUNO	Area Affari Generali	via C. Battisti 14	0354/[illegible]
COMUNE DI VERDELLINO	Sportello Sociale di Verdellino e Cisano	c/o Centro Sociale "Il Bano" - via Olearia, 27- Verdellino	035/[illegible]
COMUNE DI VERDELLO	Ufficio Segreteria	via Cavour 234	035/[illegible] interno 3
COMUNE DI ZANICA	Sportello Sociale	via Roma, 35	035/[illegible]

La responsabilità della dichiarazione effettuata nella domanda è sempre e comunque personale sia nel caso che la domanda venga compilata autonomamente sia nel caso che venga compilata con l'assistenza del Comune di residenza.

Documentazione necessaria per la presentazione della domanda

- indirizzo di posta elettronica e cellulare utilizzabili durante l'operazione di iscrizione;
- tessera CNS (Carta Regionale dei Servizi) o carta di cittadinanza o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN oppure credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- per tutti i componenti del nucleo familiare: dati anagrafici e codice fiscale o per i cittadini non comunitari i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso soggiorno almeno biennale (valido);
- contratto di lavoro per cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno biennale;
- data di iscrizione all'anagrafe comunale e residenza, in caso di cancellazione per irreperibilità il periodo di inattività deve essere della data di cancellazione, in caso di trasferimento della residenza in altra Regione la data decorre dalla data di iscrizione in Lombardia. (Per i cittadini stranieri è altresì obbligatoria la dichiarazione di residenza in Regione Lombardia);

- copia cartacea dell'ISEE (compresa DSU) in corso di validità. In caso di famiglia di nuova formazione non ancora costituita è necessario essere in possesso dell'ISEE di entrambi i nuclei di provenienza;
- attestazione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza, solo se si è in possesso di un ISEE pari o inferiore a 3.000,00 €;
- dichiarazione di alloggio antigienico accertato dall'ATS per chi vive da almeno 1 anno in alloggi privi di servizi igienici o di riscaldamento o considerati antigienici;
- eventuale certificazione di invalidità (per ottenere un punteggio questa dovrà essere pari almeno al 66%);
- copia sentenza di separazione per chi ha dovuto lasciare l'alloggio all'altro coniuge ed ai figli e deve versare l'assegno di mantenimento in seguito a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria emesso al massimo un anno prima della presentazione della domanda;
- eventuale documentazione relativa allo sfratto convalidato od eseguito;
- eventuale documentazione relativa a condizione abitativa impropria (in struttura di assistenza da almeno 1 anno , in ricovero precario da almeno 6 mesi, in struttura di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche);
- superficie utile (cosiddetta superficie calpestabile) alloggio per eventuale condizione di sovraffollamento (da almeno 1 anno secondo i parametri bando);
- eventuale presenza di barriere architettoniche interne o esterne all'alloggio per persone disabili o esterne per anziani ultrasessantacinquenni;
- marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on line; il pagamento può avvenire in modalità virtuale ovvero acquistando la marca da bollo e inserendo il numero nell'apposito campo della piattaforma regionale. La marca da bollo va conservata fino alla verifica dei requisiti in caso di assegnazione.

IMPORTANTE:

- Con la formazione delle graduatorie del presente avviso SAP decadono tutte le domande della graduatoria formulata a seguito dei bandi precedenti, pertanto chi è già presente in precedenti graduatorie deve ripresentare domanda con le nuove modalità.
- Per poter richiedere l'attestazione di indigenza è necessario rivolgersi ai servizi Sociali del proprio Comune; per il rilascio della stessa saranno necessari alcuni colloqui di approfondimento con il Servizio Sociale e sarà necessario portare con sé tutta la documentazione in possesso relativa alla condizione lavorativa, abitativa e sanitaria del nucleo familiare. In caso di assegnazione di alloggio sarà necessario sottoscrivere con i Servizi Sociali Comunali un progetto individuale finalizzato al recupero delle autonomie economiche e sociali.
- Si evidenzia che a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, gli enti proprietari, per i propri alloggi, ai sensi dell'art.15 del r.r. n. 4/2017 e s.m.i. procederanno all'assegnazione degli stessi, previa verifica dei requisiti (art. 7 del r.r. n. 4/2017 e s.m.i.) al momento dell'avviso e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione, richiedendo la presentazione di tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda presentata sulla piattaforma online.

- copia certificata dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, in caso di istanza di nuova formazione o di non avere certificato o nessuno in possesso, nell'ISEE al momento della domanda;
- attestazione di frequenza rilasciata dal servizio sociale del Comune di residenza, solo se si è in possesso di un ISEE pari o inferiore a 2.000,00 €;
- dichiarazione di allergia o intolleranza accertata dall'ATS per chi non ha almeno 1 anno (o allergia o di varia natura e di neoallergeni o accessorio ad essa);
- eventuale certificazione di invalidità per offrirsi un supplemento mensile sovra esposto per almeno 1 anno;
- copia sentenza di separazione per chi ha diritto lasciare l'allegato al solo genitore ed in tutti i casi vengono in considerazione le seguenti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emanati in materia di tutela della prevalenza delle domande;
- eventuale documentazione relativa alla chiesta convivenza od coniugale;
- eventuale documentazione relativa a condizione di disagio economico (in mancanza di autocertificazione di almeno 1 anno, in riferimento periodo di almeno 6 mesi, in assenza di tale dichiarazione a carico di amministrazioni pubbliche);
- eventuale nulla osta/delega autorizzativa allegato per assumere somministrare il farmaco/alimento (da almeno 1 anno seguenti i parametri bandi);
- eventuale presenza di carenze anti/alternativa intolleranze e estreme al allegato per assegno disabili o assegno per assistenza ultrassessantacinquenni;
- nomina da delle da € 10,00 a carta di credito per il pagamento on line; il pagamento può avvenire in modalità virtuale ovvero accertando la marca da bollo e inserendo il numero nell'apposito campo della piattaforma regionale. La marca da bollo va conservata fino alla verifica del requisito in caso di assegnazione.

IMPORTANTE:

- Con la formazione della graduatoria dei crescenti, avviso SAP decadono tutte le domande della graduatoria formulata a seguito dei bandi precedenti, perché gli è già presente in precedenza graduatoria della rispettiva domanda con la stessa modalità.
- Per poter richiedere l'attestazione di indigenza è necessario rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune, per il rilascio della stessa, entro un anno necessari alcuni criteri di approfondimento che il servizio sociale è solito predisporre prima con la stessa la documentazione in possesso relativa alla condizione lavorativa, abitativa e familiare della famiglia, in caso di assegnazione di alloggio con la dichiarazione sottoscritta con i servizi sociali comunali un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale.
- Si evidenzia che a seguito della verifica relativa della graduatoria definitiva, gli uffici provvederanno, per i nuovi alloggi, il sorteggio dei 15 del n. 4/2021 e n. 1 n. 1 consecutivamente al sorteggio tenendo presente verifica dei requisiti (art. 7 del n. 4/2021) e quindi il nome del nuovo e della loro permanenza, allorché non sorteggiavano, richiedendo la presentazione di tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda presentata sulla piattaforma online.